

C O P I A

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



COMUNE DI SALICE SALENTINO

Provincia di LECCE

**SETTORE I - AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI – RISORSE UMANE
– SERVIZI DEMOGRAFICI – SERVIZI SOCIALI**

N. 91 del Reg.

Data 27/04/2021

N. 302 del Reg. Generale

OGGETTO

Giudizi Tar Lecce, nn. 1307 e 1311 r.r., A. Gravili c/ Comune e altri per l'annullamento dei dinieghi di accesso agli atti del Responsabile dell'UTC prot.li n. 9588 e 9589 del 18.9.2020. Sentenze nn. 332 e 333 del 26.2.2021 – Liquidazione spese legali e rimborso contributo unificato in favore di controparte

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTO il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto e il Vigente Regolamento di contabilità;

Premesso:

- che con atti del 22.10.2020, notificati e acquisiti ai prot.lli gen.li nn. 10991, 10992 e 10993 del 23.10.2020, il Sig. Antonio Gravili da Salice Salentino, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Politi, ha proposto tre distinti ricorsi dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Sez. di Lecce per l'accesso agli atti ivi puntualmente indicati, nonché per l'annullamento delle note prot.lli n. 9587, 9588 e 9589, tutte del 18.9.2020, notificate il successivo 28.9.2020, con le quali questo Ente, nella persona del Responsabile del Settore tecnico, ha comunicato al ricorrente istante il diniego di accesso agli atti *de quibus*, nonché di tutti gli atti ad esse presupposti, connessi e conseguenti;
- che con deliberazione di G.C. n. 114 del 16.11.2020, questo Ente ha deciso di costituirsi nei giudizi in commento, demandando al Responsabile del Settore competente l'individuazione del legale cui affidare la difesa del Comune e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Considerato che con sentenze nn. 331, 332 e 333 del 26.2.2021 il TAR Lecce – definitivamente pronunciando sui ricorsi *de quibus* – li ha accolti e, per l'effetto, ordinato all'Amministrazione di mettere a disposizione del ricorrente, entro il termine di giorni trenta dalla comunicazione o notificazione dalla presente sentenza, la documentazione richiesta con le istanze di accesso di che trattasi, condannando le parti resistenti al pagamento delle spese di lite, che liquida, in ciascun giudizio, nella complessiva somma di € 1.000,00, oltre spese generali, IVA se dovuta per legge e contributo unificato, ponendole per la metà a carico di questo Ente e, per la restante parte, a carico del controinteressato, ove costituito;

Considerato altresì che con deliberazione di G.C. n. 26 del 4.3.2021, come successivamente rettificata dalla deliberazione n. 29 dell'11.3.2021, questo Ente ha deciso – per le ragioni ivi esplicitate – di proporre appello avverso la sola succitata sentenza n. 331/2021, demandando alla scrivente l'individuazione del legale cui affidare la rappresentanza e difesa delle posizioni e gli interessi del Comune nel costituendo giudizio dinanzi al Consiglio di Stato, e l'assunzione del relativo impegno di spesa;

Vista la nota PEC del 2.4.2021, acquisita al prot. gen. n. 3475 del 6.4.2021, a firma del legale di controparte, Avv. Giuseppe Politi, con allegate solo due note spese e, precisamente, quelle relative ai giudizi iscritti ai nn. 1307 e 1311/2020 r.r., definiti rispettivamente con sentenze nn. 332 e 333/2021, essendo la sentenza n. 331/2021 che ha definito il giudizio iscritto al n. 331/2020 r.r. oggetto di appello dinanzi al Consiglio di Stato e di sospensiva dell'esecuzione, con richiesta di dare esecuzione alle pronunce passate in giudicato, consistente – per quel che qui rileva – nel rimborsare il contributo unificato e rifondere le spese di lite (nella misura del 50% con riferimento al primo dei giudizi suindicati e nella misura del 100% con riferimento al secondo

giudizio in commento) in favore del ricorrente vittorioso;

Vista altresì la successiva nota PEC del 21.4.2021, acquisita in pari data al prot. gen. n. 4087/2021, a firma del medesimo procuratore, con allegate le due ricevute di pagamento del contributo unificato versato nei giudizi suindicati;

Preso atto che il dovuto ammonta a complessivi € 748,00 per il giudizio n. 1307/2020 r.r. e a € 1.496,00 per il giudizio n. 1311/2020 r.r., per un totale pari a € 2.244,00 (euro duemiladuecentoquarantaquattro/00);

Ritenuto, alla luce di quanto sopra premesso e considerato, di dover procedere al rimborso in favore del Sig. Gravili degli importi versati a titolo di contributo unificato per la presentazione dei ricorsi in parola, nonché alla rifusione delle spese di lite nelle diverse misure rispettivamente indicate nelle sentenze che hanno definito i giudizi in commento per il totale complessivo sopra riportato;

D E T E R M I N A

1. Di impegnare la somma di € 2.244,00 (euro duemiladuecentoquarantaquattro/00), corrispondente a quanto complessivamente dovuto al Sig. Antonio Gravili, a titolo di rimborso dei contributi unificati versati per la proposizione dei ricorsi iscritti ai nn. 1307 e 1311/2020 r.r., nonché a titolo di rifusione delle spese di lite liquidate nelle sentenze nn. 332 e 333/2021 che hanno definito i giudizi anzidetti, sull'intervento 1.03.02.99.002-1.03/138 "*Spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento danni*" del corrente bilancio in corso di approvazione.

2. Di liquidare in favore del Sig. Antonio Gravili (C.F.: GRVNTN54A05H708A), parte vittoriosa dei giudizi dinanzi al TAR Lecce da egli promossi contro questo Ente per le ragioni esplicitate in narrativa e definitisi con le succitate sentenze di accoglimento n. 332 e 333/20210 del 26.2.2021 – la complessiva somma sopradetta di € 2.244,00, a titolo di rimborso dei contributi unificati versati all'erario e di rifusione delle spese di lite, come liquidate e nella misura indicata nelle rispettive pronunce.

3. Di porre l'onere della suddetta spesa complessiva a carico dell'intervento 1.03.02.99.002-1.03/138 "*Spese liti, arbitraggi, consulenze, risarcimento danni*" del corrente bilancio in corso di approvazione.

4 Di attestare la copertura di cassa così come previsto dalla riforma contabile di cui al D.lgs. n. 118/2011, in vigore dal 1° gennaio 2016.

5. Di emettere mandato di pagamento, come richiesto dal suo legale, mediante bonifico sul conto corrente bancario a lui intestato, i cui estremi sono comunicati all'Ufficio Ragioneria con separata nota.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (Art. 183, co. 7 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 27/04/2021	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA ATTESTANTE LA REGOLARITÀ E LA CORRETTEZZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 27/04/2021	IL RESPONSABILE DEL SETTORE F.to Avv. Maria Loredana MELE
PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA (art. 147-bis, co. 1 del D.lgs. n. 267/00)	
Data 27/04/2021	IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO F.to Dott. Stefano PAPA

Copia della presente determinazione viene trasmessa in data odierna al:

- Sindaco
- Segretario Comunale
- Responsabile del servizio finanziario

Data 27/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

La presente determinazione viene pubblicata sull'Albo Pretorio On-Line il 27/04/2021 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Data

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Data 27/04/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to Avv. Maria Loredana MELE